

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1301 del 04/05/2016
Oggetto	determina AUA BERTARINI IGLIS
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1355 del 04/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattro MAGGIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta **BERTARINI IGLIS**, C.F. **BRTGLS58C31H945D** e P.IVA **02130301209** per l'impianto destinato ad attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato in Via Cristoforo Colombo, 52, Comune di Bologna.

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta BERTARINI IGLIS per l'impianto sito a Bologna, in Via Cristoforo Colombo, 52, cap 40131 dove viene svolta l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:
2. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque meteoriche di dilavamento (reflue industriali) e reflue domestiche (Soggetto competente Comune di Bologna);
3. Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs.152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC di Bologna);
4. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, e B** al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
5. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
6. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative di ARPAE – SAC di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵;

7. Obbliga la ditta BERTARINI IGLIS a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
8. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
9. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
10. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta BERTARINI IGLIS, C.F. BRTGLS58C31H945D e P.IVA 02130301209, con sede legale e impianto a Bologna, in Via Cristoforo Colombo 52, cap 40131 ha presentato, (nella persona di Daria Canova, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP) al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 11/01/2016, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di rifiuti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota Pg. n. 8394/2016 del 13/01/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna⁷ in data 19/01/2016 al PGB0/2016/566, ha trasmesso ad Arpae⁸, ad HERA ed al Comune di Bologna, la domanda e la relativa documentazione;
- ARPAE – SAC di Bologna in data 04/02/2016 al PGB0/2016/1675, ha segnalato al SUAP del Comune di Bologna la necessità di sospendere il termine del procedimento al fine di acquisire documentazione integrativa in materia di comunicazione rifiuti per il rilascio dell' A.U.A.;
- La ditta BERTARINI IGLIS ha presentato tramite il SUAP la documentazione integrativa richiesta, pervenuta ad ARPAE – SAC in atti al PGB0/2016/2608 del 17/02/2016;
- Il SUAP del Comune di Bologna ha trasmesso i pareri di Hera e dell'Ufficio ambiente, pervenuti ad ARPAE – SAC in atti al PGB0/2016/2099 del 10/02/2016;
- Il referente AUA di ARPAE – SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE - SAC per la matrice rifiuti, ha provveduto a

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

⁷ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 ARPAE-SAC (struttura autorizzazioni e concessioni) di Bologna ha acquisito le funzioni amministrative di ARPAE - SAC di Bologna in materia ambientale

⁸ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 ridefinita ARPAE-ST (servizi territoriali) di Bologna

redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 29/04/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale
impianto BERTARINI IGLIS**

Via Cristoforo Colombo, 52 - Comune di Bologna

ALLEGATO A

**matrice scarico di acque reflue di dilavamento di cui al capo II del titolo IV della sezione II
della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque **meteoriche di dilavamento** e acque **reflue domestiche**” formato, oltre che da acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, da acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di deposito a cielo aperto dei rottami metallici, dei coperti, e delle superfici carrabili.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Pg. n. 41272 del 09/02/2016, visto anche il parere di Hera S.p.A., Pg. n. 10424 del 25/01/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del SUAP del Comune
di Bologna:**

- Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dal Comune di Bologna con atto Pg. n°176057 del 18/07/2012.

Pratica Sinadoc 4080/2016

Documento redatto in data 11/04/2016



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 41272

DEL 09/02/16

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

➤ **Ditta “Bertarini Iglis” – Via C. Colombo n. 52 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 6430/2016).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 25.01.16, prot. Gen. 10424, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Bertarini Iglis”, relativamente all’insediamento sito in via C. Colombo n. 52 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO

suap@pec.comune.bologna.it

**ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 25 gennaio 2016
Prot. gen. 10424

ns. rif. Hera spa Data prot.: 13 GEN 2016 Prot. N. 4261/16
PA&S numero 5/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Bertarini Iglis"- Commercio all'ingrosso di rottami metallici nell'insediamento sito in Comune di Bologna (BO), Via Cristoforo Colombo n°52.

Comune di Bologna - SUAP, PG N. 6430/2016 del 13 gennaio 2016

Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento piazzale raccolta rottami.

In merito alla domanda di rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Bertarini Iglis in qualità di rappresentante legale della Ditta "**BERTARINI IGLIS**" con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (ferrosi e non ferrosi) in VIA CRISTOFORO COLOMBO n.52 - Comune di Bologna;
esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;
preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);
preso atto della dichiarazione che sono rimaste immutate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, le caratteristiche del ciclo produttivo, le sostanze impiegate e le relative quantità, gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche, la localizzazione dello scarico, in relazione a quanto previsto nell'autorizzazione rilasciata in precedenza dal Comune di Bologna con PG 176057 del 18/07/2012;

verificato dalla documentazione allegata che lo scarico terminale è formato dalle acque meteoriche di dilavamento del piazzale di deposito, a cielo aperto, dei rottami metallici; considerato che le acque meteoriche di dilavamento sono accumulate in vasca di prima pioggia con disoleatore statico incorporato, prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Via C. Colombo afferente al depuratore IDAR della città di Bologna; visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato; visto il D.Lgs.152/2006; visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento; visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne; visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005; visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sul piazzale di deposito rottami;
- le acque meteoriche di dilavamento di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e di idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura;
- relazione tecnica, documentazione fotografica e ubicazione dei manufatti di cui sopra (idoneo pozzetto di ispezione e prelievo, dispositivo di intercettazione e strumento di misurazione delle acque reflue scaricate) dovrà essere inviata ad Hera SpA;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



COMUNE DI BOLOGNA



IL DIRETTORE

Premesso che con proprio atto P.G. n. 98866 del 28.04.2008, autorizzava la ditta "Bertarini Iglis" allo scarico nella fognatura comunale delle acque reflue provenienti dalla propria attività di commercio metalli ferrosi e non ferrosi svolta presso l'insediamento sito in via C. Colombo n. 52 – Bologna;

Visto che, con P.G. n. 93373/11, il Sig. Bertarini Iglis, in qualità di titolare dell'azienda, presentava istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico relativa all'insediamento sopraccitato;

Vista la documentazione integrativa ricevuta con P.G. n. 192166 dell'11.08.2011;

Verificato, dalla documentazione agli atti, che la tipologia di acque reflue derivanti dal suddetto insediamento è la seguente:

- Acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di deposito, a cielo aperto, dei rottami metallici;
- Acque meteoriche provenienti dai coperti e dalle superfici carrabili;
- Acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dei fabbricati presenti;

Considerato che le acque meteoriche di dilavamento piazzale sono raccolte e convogliate in vasca di prima pioggia con disoleatore statico incorporato, prima dell'immissione in pubblica fognatura;

Visto il parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 29.06.2011, prot. Gen. n. 115479/11, così come confermato da nota del 20.01.2012, prot. Gen. n. 11171;

Visto il D.Lgs. n. 152/06;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/2011;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

AUTORIZZA

la ditta "Bertarini Iglis", nella persona dell'omonimo titolare, allo scarico nella fognatura comunale dei seguenti tipi di acque reflue:

- **Acque meteoriche di dilavamento (acque reflue industriali);**
- **Acque reflue domestiche;**

provenienti dall'insediamento sito in via C. Colombo n. 52 – Bologna.

Il presente atto è valido per quattro (4) anni dal momento del rilascio e ne dovrà essere chiesto il rinnovo ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.P.R. n. 227/11, ed è condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- lo scarico delle acque reflue deve rispettare i valori limite imposti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;

- i pozzetti di ispezione e prelievo devono essere conformi allo schema tipo di cui al Manuale Unichim 92 del febbraio 1975, tali cioè da consentire il prelievo delle acque per caduta, essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- l'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento (vasca di prima pioggia + disoleatore) deve essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a manutenzione e pulizia periodica;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva devono essere raccolti in area dotata di copertura e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti; la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento degli stessi (formulari e registri) deve essere resa disponibile alle autorità preposte al controllo;
- devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;
- la presente autorizzazione è riferita esclusivamente alle acque ed al corpo recettore sopraindicati; lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Dalla Residenza Municipale, li

IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dr. Roberto Diolaiti



Autorizzazione Unica Ambientale
impianto BERTARINI IGLIS

Via Cristoforo Colombo, 52 - Comune di Bologna

ALLEGATO B

matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs.152/2006
ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non
pericolosi destinati al riutilizzo

RAPPORTO TECNICO MATRICE RIFIUTI¹

OGGETTO: Rinnovo della iscrizione n. 67251/2013 al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D. Lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06, in sede di istanza di A.U.A.

Impresa **Bertarini Iglis**, C. F. **BRT GLS 58C31 H945D** e P. Iva **02130301209**.

Sede legale e impianto Via Cristoforo Colombo, 52 - in Comune di Bologna (BO).

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: R13 - Classe 6.

1. Premessa

L'impresa ha presentato² al S.U.A.P. del Comune di Bologna (BO) istanza di A.U.A., comprendente comunicazione di rinnovo attività di cui all'oggetto, pervenuta ad ARPAE-SAC di Bologna in data 19.01.2016, in atti al PGB0/2016/566, e integrata in data 17.02.2016, in atti al PGB0/2016/2608;

2. Attestazione

Valutata la documentazione allegata all'istanza ed alla sua integrazione, si attesta l'iscrizione dell'impresa **Bertarini Iglis** P. Iva **02130301209** - C.F. **BRT GLS 58C31 H945D** nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al n. **566** del **19.01.2016**.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

¹ Ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

² Al PG 6430/2016 del 11.01.2016

3. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	t/a
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: 120101 – 120102 - 120199 - 150104 – 160117 -170405 - 200140	2.800
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe CER:120103 – 120104 – 120199 - 150104 – 170401 – 170402 – 170403 - 170404 – 170406 - 170407 - 200140	
TIPOLOGIA	5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto CER:160216 - 170402 - 170411	
TIPOLOGIA	5.8	Spezzoni di cavi di rame ricoperto CER:160118 – 160122 – 160216 - 170401 – 170411	
TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno CER:030101 – 030105 – 150103 – 170201 - 200138	
TIPOLOGIA	10.2	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili ed altri scarti di gomma CER: 160103	

4. Operazione di recupero R13

a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 2.800 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 5.7: massimo 750 tonn/anno
- tipologia 5.8: massimo 1.000 tonn/anno

b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;

d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

5. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente³, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁴: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 51,65 € che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
 - denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscaleIl pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**;
- e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁵.

6. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, allegata alla comunicazione di attività, è quella acquisita agli atti della Provincia di Bologna al Pg. 86490 del 28/07/1999, Pg. 257810 del 05/10/2005 e Pg n. 67251/2013 del 07/05/2013, quest'ultima comprensiva della planimetria generale impianto scala 1:200 del 06/05/2013.

Pratica Sina 4080/2016

Documento redatto in data 11/04/2016

³ Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

⁴ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁵ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.